



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO¹

- *Approvato con Deliberazione di C.C. n. 42 del 25/11/2010*
- *Modificato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 20/02/2014*

¹ *titolo modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014*

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia.....	3
Art. 3 - Amministrazione diretta.....	3
Art. 4 - Cottimo fiduciario	4
Art. 5 - Sistema misto.....	4
Art. 6 - Beni e servizi acquisibili in economia	4
Art. 7 - Lavori in economia	5
Art. 8 - Responsabile del procedimento.....	6
Art. 9 - Affidamento mediante cottimo fiduciario	6
Art. 10 - Qualificazione delle ditte	6
Art. 11 - Modalità di acquisizione di beni e servizi	6
Art. 12 - Affidamento diretto di beni e servizi	7
Art. 13 - Modalità di affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario.....	7
Art. 14 - Contratto di cottimo di beni e servizi	8
Art. 15 - Contratto di cottimo di lavori.....	8
Art. 16 - Cauzione	9
Art. 17 - Abrogazione di Norme	9
Art. 18 - Entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" (in seguito denominato Codice), nonché dell'art. 23 della L.R. 14/2002 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 0165/Pres. del 05/06/2003.²
2. Tutti i valori indicati nel presente Regolamento si intendono al netto di IVA.
3. I limiti d'importo entro i quali sono ammesse le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori in economia sono quelli indicati dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006. L'Amministrazione Comunale aggiornerà e pubblicherà periodicamente sul sito del Comune l'Allegato A al presente Regolamento con l'indicazione dei limiti d'importo per le acquisizioni in economia.³
4. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia attiva alcuna convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 (CONSIP) e ss.mm. e della L.R. 24/05/2004 n.11 (Intercent-ER) o, nel caso di convenzioni attive, nel rispetto dei parametri stabiliti dal 3° comma dell'art. 26 della L. 488/99.⁴

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia⁵

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 1, possono essere effettuate:
 - mediante amministrazione diretta;
 - mediante procedura di cottimo fiduciario;
 - mediante sistema misto, quindi parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.⁶
2. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento.⁷

Art. 3 - Amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali o mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.⁸

² comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

³ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

⁴ comma aggiunto con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

⁵ titolo modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

⁶ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

⁷ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

⁸ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

Art. 4 - Cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a soggetti idonei.⁹
2. Per soggetti idonei si intendono quelle in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal Codice.¹⁰

Art. 5 - Sistema misto

1. Sono realizzati con sistema misto gli interventi effettuati parte in amministrazione diretta e parte in affidamento a cottimo, con personale proprio e mezzi acquisiti o noleggiati con procedura negoziata.

Art. 6 - Beni e servizi acquisibili in economia

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono consentite entro il limite stabilito dalla norma (art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici").¹¹
2. È eseguita in economia l'acquisizione di beni e di servizi che riguardano il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali ed in particolare:
 - a) acquisto di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
 - b) acquisto di pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
 - c) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio e accessori;
 - d) acquisto e manutenzione di vestiario per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, acquisto e noleggio biancheria;
 - e) acquisto di attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali;
 - f) acquisto e manutenzione di segnaletica stradale, di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
 - g) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, servizi di fornitura pasti, buoni pasto per il personale dipendente;
 - h) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
 - i) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, componenti hardware e software, antifurto;
 - j) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile o non siano sufficienti le normali attrezzature;
 - k) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, affitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti;
 - l) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
 - m) spese di rappresentanza e ospitalità;

⁹ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

¹⁰ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

¹¹ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

- n) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario e altre inserzioni;
 - o) servizi di trasporto in genere;
 - p) servizi finanziari, assicurativi, di brokeraggio, bancari, legali, notarili;
 - q) servizi e prestazioni attinenti all'informatica, assistenza fotocopiatori, pc, rete e programmi
 - r) servizi di pulizia degli immobili del comune;
 - s) Servizi di collocamento o reperimento del personale
 - t) Servizi di mensa e ristorazione;
 - u) Servizi cimiteriali;
 - v) Servizi tecnici di ingegneria ed architettura di cui agli artt. 90 e seg. del D.Lgs. 163/2006;
 - w) Acquisto di beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di immobili ed impianti comunali;
 - x) Servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
 - y) Ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.¹²
3. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e di servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) Prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 7 - Lavori in economia

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 Euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
2. I lavori eseguibili in economia, nell'ambito delle categorie generali indicate all'art. 125 c. 6 del D.Lgs. 163/2006, riguardano lavori delle seguenti tipologie:
 - a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di beni del patrimonio comunale con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze
 - b) prime opere a difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati
 - c) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
 - d) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
 - e) lavori di asfaltatura e sistemazione stradale di ogni genere e natura

¹² comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

- f) lavori di costruzione, manutenzione, miglioramento ed adattamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- g) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
- h) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- i) manutenzione dei cimiteri;
- j) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco;
- k) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

Art. 8 - Responsabile del procedimento

1. Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun Titolare di Posizione Organizzativa (TPO) competente, individua, di norma, un responsabile di procedimento; in caso contrario i compiti e le funzioni di responsabile del procedimento restano in capo al TPO medesimo.
2. Nell'individuazione del responsabile del procedimento, il TPO dovrà tenere conto della complessità dei lavori, della fornitura o del servizio da realizzare, nonché degli importi complessivamente attesi dall'esperimento degli interventi in economia.
3. Al responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità della prestazione.

Art. 9 - Affidamento mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento a cottimo fiduciario può essere effettuato:
 - mediante gara informale, come meglio specificato nei successivi articoli 11 e 13;
 - mediante affidamento diretto, come meglio specificato nei successivi articoli 12 e 13.

Art. 10 - Qualificazione delle ditte¹³

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per l'affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.¹⁴

Art. 11 - Modalità di acquisizione di beni e servizi¹⁵

1. Per l'acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, a seguito della determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, richiede per iscritto preventivi di spesa/offerta, entro un termine da stabilirsi di volta in volta, ad almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero

¹³ comma 2 abrogato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

¹⁴ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

¹⁵ titolo modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti a seguito di apposite richieste di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.¹⁶

2. La scelta dei concorrenti compete al Responsabile del Procedimento e dovrà essere ispirata ai principi di concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione. Dovrà evitarsi l'interpello reiterato di concorrenti qualora i requisiti richiesti siano posseduti da un numero sufficientemente ampio di concorrenti, in grado quindi di soddisfare le richieste dell'Ente.
3. La richiesta di preventivo/offerta deve indicare l'oggetto della fornitura o del servizio, le caratteristiche tecniche, le modalità di esecuzione della fornitura o del servizio, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie e le penalità, che gli operatori in sede di preventivo/offerta dichiareranno di accettare, nonché le modalità di affidamento e quant'altro necessario per definire meglio la natura dell'intervento.¹⁷
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi/offerte nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.¹⁸
5. Il responsabile del procedimento procederà alla scelta del contraente in base all'offerta più vantaggiosa o al prezzo più basso in relazione a quanto previsto dalla determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del Codice ed indicato nella richiesta di preventivo/offerta.¹⁹

Art. 12 - Affidamento diretto di beni e servizi²⁰

1. È consentito il ricorso ad un unico operatore economico, con affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore a quanto stabilito dalla norma (art. 125 comma 11, Codice di Contratti Pubblici).²¹
2. La scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi deve essere adeguatamente motivata.²²

Art. 13 - Modalità di affidamento dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario

1. Per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento, a seguito della determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, richiede per iscritto preventivi di spesa/offerta, entro un termine da stabilirsi di volta in volta, ad almeno tre (3) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti a seguito di apposite richieste di operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.²³

¹⁶ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

¹⁷ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

¹⁸ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

¹⁹ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

²⁰ commi 3, 4, 5 e 6 abrogati con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

²¹ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

²² comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

²³ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

2. La richiesta di preventivo/offerta deve indicare l'oggetto del lavoro, le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie e le penalità che gli operatori in sede di preventivo/offerta dichiareranno di accettare, nonché le modalità di affidamento e quant'altro necessario per definire meglio la natura dell'intervento.²⁴
3. È consentito il ricorso ad un unico operatore economico, con affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, nel caso di lavori di importo inferiore a quanto stabilito dalla norma (art. 125 comma 8, Codice di Contratti Pubblici).²⁵

Art. 14 - Contratto di cottimo di beni e servizi

1. Per importi fino a € 20.000,00, con esclusione dell'I.V.A., il cottimo fiduciario può essere disciplinato mediante apposita scrittura privata non autenticata. Per importi superiori a € 20.000,00 con esclusione dell'I.V.A., il cottimo fiduciario è disciplinato mediante stipula di contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto di cottimo sono a carico della persona o impresa contraente, nessuna esclusa.
2. Il contratto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco delle forniture e/o dei servizi;
 - b) le condizioni di esecuzione;
 - c) le specifiche tecnico-prestazionali;
 - d) le qualità e modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) il termine di inizio e durata della prestazione e di consegna e dei beni oggetto della fornitura;
 - g) le penali in caso di ritardo;
 - h) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dei singoli interventi.
3. Per importi inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa, nonché nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale è ammessa la stipulazione tramite scambio di lettere.²⁶
4. Le presenti norme prevalgono rispetto a quelle eventualmente stabilite nel regolamento comunale dei contratti.²⁷

Art. 15 - Contratto di cottimo di lavori

1. Per i lavori di ammontare non superiore a € 20.000,00 con esclusione dell'I.V.A., il cottimo fiduciario può essere disciplinato mediante apposita scrittura privata non autenticata. Per importi superiori a € 20.000,00 con esclusione dell'I.V.A., il cottimo fiduciario è disciplinato mediante stipula di contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto di cottimo sono a carico della persona o impresa contraente, nessuna esclusa.
2. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni da contabilizzarsi a misura e l'importo e la tipologia dei lavori e delle somministrazioni da contabilizzarsi a corpo;

²⁴ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

²⁵ comma aggiunto con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

²⁶ comma aggiunto con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

²⁷ comma aggiunto con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

- c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termini per l'esecuzione;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto per l'amministrazione di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 163/2006.²⁸
3. Per importi inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa, nonchè nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale è ammessa la stipulazione tramite scambio di lettere.²⁹
4. Le presenti norme prevalgono rispetto a quelle eventualmente stabilite nel regolamento comunale dei contratti.³⁰

Art. 16 - Cauzione³¹

1. Per i contratti eccedenti i € 20.000,00, a garanzia degli impegni contrattuali l'esecutore del contratto è obbligato a costituire garanzia di cui all'art. 113 del Codice. Resta salva la facoltà sotto la soglia di € 20.000,00 di richiedere tale garanzia in presenza di caratteristiche proprie connesse al contratto e alla sua esecuzione.³²

Art. 17 - Abrogazione di Norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali e tutte le determinazioni dirigenziali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente Statuto comunale.

²⁸ comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

²⁹ comma aggiunto con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

³⁰ comma aggiunto con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

³¹ commi 2 e 3 abrogati con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014

³² comma modificato con Deliberazione del C.C. n. 3 del 20/02/2014